COESIONE ITALIA 21-27 SCUOLA E COMPETENZE
Cofinanziato dall'Unione europea
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Don Guido Cagnola"

Via Matteotti 3/A – 21045 Gazzada Schianno (VA)
Tel.: 0332461427 – email: vaic836004@istruzione.it
PEC: vaic836004@pec.istruzione.it – Sito web: www.icgazzada.edu.it
Cod. Mecc.: VAIC836004 – C.F.: 80101560128 – Cod.Univoco Amm.ne: UFTXQB

Regolamento per l'uso degli strumenti di Intelligenza Artificiale (IA) in ambito didattico a.s. 2026-27



Approvato dal Collegio dei Docenti con deliberazione n. 38 del 07/10/2026

Approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 66 del 07/10/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Don Guido Cagnola"
Via Matteotti 3/A – 21045 Gazzada Schianno (VA)
Tel.: 0332461427 – email: vaic836004@istruzione.it
PEC: vaic836004@pec.istruzione.it – Sito web: www.icgazzada.edu.it
Cod. Mecc.: VAIC836004 – C.F.: 80101560128 – Cod.Univoco Amm.ne: UFTXQB

Riferimenti normativi e documentali

- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
- Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), nel testo vigente, come modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744 (Digital Omnibus on AI);
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale;
- D.M. 9 agosto 2025, n. 166 e Linee guida MIM per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche;
- Nota USR Lombardia prot. n. 35264 del 2 luglio 2026, in materia di alfabetizzazione IA e chiarimenti sulla data del 2 agosto 2026;
- Linee guida della Commissione europea del 20 luglio 2026 sugli obblighi di trasparenza di cui all'art. 50 dell'AI Act, applicabili dal 2 agosto 2026;
- Piano Triennale per l'informatica nella PA 2024-2026, aggiornamento 2026, e ulteriori atti AgID vigenti e applicabili.

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale (IA) all'interno delle attività didattiche dell'Istituto, nel rispetto del quadro normativo europeo e nazionale vigente, con particolare riferimento all'AI Act nel testo consolidato, al GDPR, alla Legge n. 132/2025 e al D.M. n. 166/2025 con le relative Linee guida MIM, nonché dei principi di etica e tutela dei diritti fondamentali degli studenti.

L'obiettivo è favorire un impiego consapevole, sicuro e responsabile delle tecnologie, garantendo la centralità del ruolo docente e la protezione dei dati personali, secondo un approccio antropocentrico, trasparente, inclusivo, proporzionato ai rischi e fondato sulla supervisione umana.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a:

- docenti, studenti e personale scolastico nell'ambito delle attività didattiche;
- strumenti e applicazioni di IA utilizzati a supporto della progettazione, erogazione, valutazione e personalizzazione dei percorsi formativi.

Gli usi di IA in ambito amministrativo sono disciplinati da specifiche disposizioni interne. In assenza di una disciplina separata, trovano comunque applicazione, per quanto compatibili, i principi del presente regolamento relativi a tutela dei dati, trasparenza, governance, sicurezza e alfabetizzazione del personale.

Art. 3 – Principi generali

1. L'Istituto privilegia l'utilizzo di sistemi di IA che non rientrino nelle categorie ad alto rischio. L'eventuale introduzione di sistemi classificati ad alto rischio, in particolare nei casi d'uso educativi individuati dall'Allegato III dell'AI Act, è subordinata a preventiva valutazione e autorizzazione dell'Istituto, con il coinvolgimento del Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) e con l'adozione delle valutazioni e delle misure richieste dalla normativa applicabile.

   Ai fini della classificazione, rientrano tra i casi d'uso educativi ad alto rischio, quando ricorrono le condizioni dell'AI Act, i sistemi destinati a determinare accesso o ammissione, valutare risultati di apprendimento, determinare il livello di istruzione appropriato o monitorare comportamenti vietati durante prove. Gli obblighi del Capo III, sezioni 1, 2 e 3, dell'AI Act per i sistemi di cui all'Allegato III si applicano dal 2 dicembre 2027; fino a tale data l'Istituto adotta comunque un approccio prudenziale e preventivo.

2. L'IA deve essere utilizzata come strumento di supporto e non come sostituto dell'attività didattica o valutativa del docente.
3. L'impiego degli strumenti deve rispettare i principi di:
   - trasparenza e correttezza;
   - imparzialità e non discriminazione;
   - sicurezza digitale;
   - inclusione e accessibilità;
   - minimizzazione dei dati, privacy by design e by default, responsabilizzazione e tracciabilità delle scelte;
   - supervisione umana effettiva e verifica critica degli output, con attenzione a errori, allucinazioni, bias e attendibilità delle fonti;
   - rispetto del diritto d'autore, della proprietà intellettuale e delle condizioni di utilizzo dei servizi.

Art. 4 – Divieti e limiti

1. È vietato inserire in sistemi di IA non previamente autorizzati o valutati dall'Istituto dati personali o informazioni riservate riferibili a studenti, famiglie, docenti o altro personale, con particolare riguardo a categorie particolari di dati, dati sanitari, informazioni sulla disabilità, immagini o registrazioni vocali identificative e documenti interni riservati.
2. L'eventuale trattamento di dati personali mediante sistemi di IA adottati dall'Istituto è consentito esclusivamente quando lecito, necessario e proporzionato, nel rispetto dei principi di minimizzazione e trasparenza, privilegiando ove possibile dati anonimi o sintetici e previa valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) nei casi previsti e indicati dalle Linee guida MIM. Per sistemi ad alto rischio, quando applicabile, è effettuata anche la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (FRIA), secondo l'art. 27 dell'AI Act e il relativo calendario di applicazione.
3. Sono vietate le pratiche di IA proibite dall'art. 5 dell'AI Act e, in particolare, nel contesto scolastico, l'uso di sistemi destinati a inferire le emozioni di una persona nell'istituzione scolastica, salvo i casi ammessi per motivi medici o di sicurezza, nonché le pratiche di social scoring e le altre forme di categorizzazione biometrica vietate dalla normativa.
4. È vietato utilizzare sistemi di IA per assumere automaticamente decisioni didattiche o valutative riguardanti gli studenti senza un'effettiva supervisione umana. La formulazione dei giudizi e l'attribuzione delle valutazioni restano sotto la piena responsabilità professionale del docente.
5. È vietata la creazione o diffusione, mediante strumenti di IA, di contenuti sintetici o manipolati che rappresentino in modo realistico studenti, personale o altri soggetti identificabili, quando ciò avvenga senza titolo, autorizzazione o in modo idoneo a ledere dignità, riservatezza o diritti della persona.

Art. 5 – Modalità di utilizzo consentite

Gli strumenti di IA possono essere utilizzati, a titolo esemplificativo, per:

- supporto ai docenti nella progettazione di unità di apprendimento, materiali didattici e verifiche;
- attività di tutoraggio personalizzato e inclusione degli studenti con BES o disabilità, purché non siano inseriti in sistemi non autorizzati dati personali, sanitari o relativi alla disabilità; ove il trattamento sia necessario, esso deve avvenire esclusivamente mediante sistemi adottati dall'Istituto e secondo le garanzie previste dalla normativa;
- sviluppo del pensiero critico e delle competenze digitali degli studenti attraverso attività guidate di AI literacy;
- traduzione automatica, sintesi vocale, correzione grammaticale e strumenti di scrittura assistita;
- predisposizione di feedback formativi e materiali personalizzati, ferma restando la responsabilità del docente e la verifica dell'accuratezza degli output.

Gli output generati dall'IA non sono considerati, di per sé, fonti attendibili: prima dell'utilizzo didattico devono essere sottoposti a controllo critico, verifica delle fonti e valutazione di eventuali errori, bias o contenuti non appropriati.

Art. 6 – Uso degli strumenti di IA da parte degli alunni a scuola

1. Gli alunni dell'Istituto possono utilizzare strumenti di Intelligenza Artificiale esclusivamente per finalità didattiche, sotto la supervisione diretta dei docenti o di altro personale scolastico autorizzato.
2. L'utilizzo di strumenti di IA da parte degli alunni è consentito tramite piattaforme e account messi a disposizione o espressamente autorizzati dalla scuola, in ambienti controllati e protetti. Non è consentito richiedere l'uso di account personali degli alunni se non previa verifica delle condizioni di utilizzo del servizio, dei requisiti di età e della conformità in materia di protezione dei dati.
3. Considerato che l'Istituto Comprensivo accoglie prevalentemente alunni di età inferiore ai quattordici anni, l'utilizzo diretto da parte degli alunni di strumenti o sistemi di Intelligenza Artificiale che comporti l'accesso alla relativa tecnologia e il conseguente trattamento di dati personali è consentito, per i minori di anni quattordici, esclusivamente previa acquisizione del consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Legge 23 settembre 2025, n. 132.

Il consenso è acquisito dall'Istituto prima dell'avvio delle attività che prevedano l'utilizzo diretto di strumenti di IA da parte dell'alunno.

Il minore che abbia compiuto quattordici anni può esprimere personalmente il consenso al trattamento dei dati personali connesso all'utilizzo di sistemi di IA, purché le relative informazioni siano fornite in forma facilmente accessibile, chiara e comprensibile.

Restano in ogni caso fermi i requisiti minimi di età, le condizioni di utilizzo stabilite dal fornitore del servizio e le disposizioni del GDPR e del Codice in materia di protezione dei dati personali.

4. È vietato inserire nei sistemi di IA dati personali propri o di terzi, immagini, voce, indirizzi, recapiti, riferimenti sanitari o scolastici, salvo attività espressamente autorizzate e svolte mediante sistemi adottati dall'Istituto nel rispetto delle garanzie previste.
5. Gli strumenti di IA potranno essere utilizzati dagli alunni unicamente per:
   - supporto nello studio e nella comprensione dei contenuti;
   - attività di rielaborazione, sintesi e produzione guidata di testi o materiali;
   - esercizi di potenziamento linguistico e logico-matematico;
   - attività creative e di laboratorio, sempre integrate nel percorso didattico.
6. Il docente informa gli alunni sullo strumento utilizzato, sulle finalità didattiche e sulle principali cautele. Quando l'uso dell'IA è autorizzato per la produzione di un elaborato, l'alunno deve dichiararne l'impiego secondo le modalità indicate dal docente, specificando, ove richiesto, lo strumento e la tipologia di supporto ricevuto.

Art. 6 bis – Uso degli strumenti di IA da parte degli alunni a casa

1. È vietato l'uso di strumenti di IA per lo svolgimento integrale dei compiti assegnati o per la produzione di elaborati non originali. Il lavoro prodotto con l'ausilio dell'IA deve essere sempre rielaborato e validato dall'alunno stesso sotto la guida del docente.
2. Il docente può stabilire, in relazione alla specifica attività, se e in quale misura sia consentito l'uso dell'IA. Quando l'utilizzo è consentito, l'alunno è tenuto a dichiararlo; quando è espressamente vietato, l'impiego dell'IA costituisce inosservanza delle indicazioni didattiche e sarà valutato secondo i criteri e i regolamenti dell'Istituto.
3. Qualora l'attività assegnata presupponga l'accesso a un servizio di IA da parte di un minore, devono essere rispettati anche a casa i requisiti di età, le condizioni di utilizzo del servizio e le disposizioni in materia di consenso e protezione dei dati di cui all'art. 6.

Art. 6 ter – Accompagnamento nell'uso degli strumenti di IA

1. Ogni attività di utilizzo dell'IA da parte degli studenti dovrà essere accompagnata da momenti di educazione all'AI literacy, finalizzati a sviluppare consapevolezza critica, capacità di valutazione delle fonti e responsabilità digitale.
2. L'accompagnamento educativo comprende, in particolare, la comprensione delle opportunità e dei limiti dell'IA, il riconoscimento di errori e allucinazioni, la prevenzione dei bias, la tutela dei dati personali, il rispetto del diritto d'autore e la corretta attribuzione dell'apporto dell'IA nei lavori prodotti.
3. Dal 2 agosto 2026 trovano applicazione gli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 50 dell'AI Act. Ferme restando le specifiche condizioni di legge, l'Istituto promuove comunque la chiara indicazione dell'origine artificiale dei contenuti generati o manipolati quando ciò sia rilevante per evitare equivoci o inganni.

Art. 7 – Responsabilità e governance

1. Il Dirigente Scolastico assicura, nell'ambito delle proprie competenze, l'attuazione del presente regolamento e la supervisione organizzativa delle attività.
2. È istituito o individuato un Gruppo di lavoro per l'innovazione digitale e l'IA con funzioni di monitoraggio, supporto ai docenti, proposta di strumenti e aggiornamento delle policy.
3. L'adozione istituzionale di nuovi sistemi di IA, l'utilizzo diretto con studenti, i trattamenti di dati personali mediante IA e i casi d'uso potenzialmente ad alto rischio sono sottoposti a preventiva valutazione dell'Istituto e, per gli aspetti di competenza, al coinvolgimento del RPD/DPO. Non è richiesta una preventiva segnalazione per ogni ordinario utilizzo individuale di strumenti generativi da parte del personale quando esso sia limitato alla preparazione del lavoro, non comporti il trattamento di dati personali o riservati, non coinvolga direttamente gli studenti e rispetti le presenti disposizioni.
4. L'Istituto mantiene una ricognizione degli strumenti di IA adottati o autorizzati per usi istituzionali e ne verifica periodicamente finalità, rischi, condizioni di utilizzo, misure di sicurezza e adeguatezza rispetto al contesto scolastico.
5. Prima di trattamenti di dati personali mediante sistemi di IA sono effettuate le valutazioni previste dalla normativa e dalle Linee guida MIM, con particolare riguardo alla DPIA e, ove applicabile, alla FRIA. Le valutazioni sono aggiornate quando mutano in modo significativo sistema, finalità, dati trattati o categorie di interessati.

Art. 8 – Alfabetizzazione, formazione e consapevolezza

L'Istituto adotta misure a sostegno dello sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IA del personale e delle altre persone che utilizzano sistemi di IA per conto dell'Istituto, tenendo conto delle conoscenze tecniche, dell'esperienza, dell'istruzione e formazione, del contesto d'uso e delle persone interessate, ai sensi dell'art. 4 dell'AI Act nel testo vigente.

A tal fine l'Istituto effettua periodicamente una ricognizione degli strumenti utilizzati o di cui si prevede l'utilizzo e programma iniziative di informazione, formazione e accompagnamento proporzionate alle funzioni svolte e ai rischi. Il personale che dichiara di utilizzare o di voler utilizzare strumenti di IA nell'attività professionale è inserito nelle iniziative predisposte dall'Istituto, nel rispetto della disciplina contrattuale vigente e delle deliberazioni degli organi competenti.

L'art. 4 dell'AI Act non impone un modello unico di corso, una durata prestabilita né il conseguimento di uno specifico livello individuale di alfabetizzazione; le misure devono essere adeguate al contesto e documentabili. La data del 2 agosto 2026 non costituisce una scadenza entro la quale tutto il personale scolastico deve aver completato un corso uniforme.

La scuola promuove altresì attività di educazione e aggiornamento rivolte agli studenti, finalizzate all'uso responsabile dell'IA, alla valutazione critica dei contenuti e alla comprensione dei rischi e delle opportunità della tecnologia.

Art. 9 – Aggiornamento

Il presente regolamento è soggetto a revisione periodica, in coerenza con l'evoluzione normativa e tecnologica, e potrà essere integrato con ulteriori linee guida ministeriali e AgID, nonché con orientamenti e atti dell'Unione europea, del Garante per la protezione dei dati personali e delle Autorità nazionali competenti.

Le disposizioni che richiamano specifiche date di applicazione dell'AI Act sono automaticamente interpretate alla luce di eventuali successive modifiche del calendario normativo europeo.

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Michela Giuseppina Ambrosio